

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Entro il 30 aprile 2002, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni-autonomie, su proposta delle regioni, d'intesa con il Ministro della salute, si provvede, per almeno un anno, all'avvio della sperimentazione del *budget* di distretto. Ciascuna regione individua, nell'ambito del proprio territorio uno o più distretti, ai quali assegnare in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti, moltiplicato per la parte di quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere, residenziali, domiciliari, che si presumono indotte dall'attività prescrittivi dei medici di medicina generale, nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.

33. 5. (ex 31. 18.) Labate, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Petrella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Entro il 30 aprile 2002, su proposta delle regioni, avanzata nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, di concerto con il Ministero della salute, per la durata di un anno si dà avvio alla sperimentazione del *budget* di distretto, stabilito dalle singole aziende sanitarie locali interessate e controllato dagli assessorati alla sanità delle competenti regioni. A conclusione di detta sperimentazione la regione, nell'eventuale verificarsi di un risparmio di spesa ed in accordo con la azienda sanitaria locale interessata, decide la destinazione dei fondi risultanti da detto risparmio.

33. 15. (ex 31. 2.) Giulio Conti, Gianni Mancuso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 85, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo

è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2002 la Commissione unica del farmaco, provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto 28 maggio 1999, n. 329, del Ministro della sanità, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia».

33. 9. (ex 31. 6.) Labate, Battaglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: «del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del farmaco, tra specialità coperte da brevetto e corrispondenti generici, disponibili».

33. 7. (ex 31. 12.) Labate, Battaglia, Petrella, Bogi, Bolognesi.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria è regolato nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province: esso quindi non è inferiore a lire 144.376 miliardi nel 2002, a lire 150.122 miliardi nel 2003, a lire 155.871 miliardi nel 2004.

2. Entro il 2004 l'ammontare per l'assistenza sanitaria deve tendere, conformemente a quanto prevede l'articolo 1 del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, in relazione ai livelli uniformi di assistenza, ad una cifra non inferiore al 6 per cento del prodotto interno lordo.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 09. (ex 1984/XII/31.09.) Bindi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge del 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) un sistema di compartecipazione alla spesa articolato in modo da tenere conto del reddito e dello stato di salute dei pazienti, prevedendo anche forme di esenzione totale per ragioni economico/sanitarie, ai sensi dell'ISE. »

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 02. (ex 31. 018.) Bindi, Mosella, Fioroni, Burtone.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono abrogati.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 03. (ex 31. 022.) Bindi, Fioroni.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. I commi 5-bis e 6, lettere a) e b), dell'articolo 2 del decreto legge del 18 settembre 2001 n. 347, sono abrogati.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 07. (ex 1984/XII/31.010.) Bindi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis

(Abrogazione dei tickets sulla diagnostica).

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Socialisti Democratici Italiani.

33 04. (ex *31. 034 e 40. 1338) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Roberto Barbieri, Michele Ventura, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 05. (ex *31. 023.) Bindi, Fioroni.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. Le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2002 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

33. 08. (ex 1984/XII/31.07.) Bindi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Misure per l'abbattimento dei tempi di attesa per le principali prestazioni diagnostiche e terapeutiche).

1. Al fine di incentivare in ciascuna regione l'introduzione di politiche specifiche per l'abbattimento dei tempi di attesa per le principali prestazioni diagnostiche e terapeutiche, nel quadro della programmazione sanitaria regionale, fissando obiettivi e tempi definiti di raggiungimento degli stessi, sono decurtate in misura dello 0,5 per cento le quote riferite al Fondo sanitario regionale, ripartite in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

2. Le quote ricavate dalle decurtazione del Fondo sanitario di quelle regioni che non abbiano rispettato gli obiettivi prefissati, o in presenza di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione delle misure di cui al comma 1, vengono ridistribuite tra le regioni che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 1. A questo scopo i ministri della sanità e dell'economia e delle finanze provvedono, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a ridistribuire le risorse recuperate».

33. 06. (ex 31. 041.) Bolognesi, Battaglia, Bogi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

1. L'ammontare della spesa per l'assistenza sanitaria è stabilito, conformemente a quanto prevede l'articolo 1 del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, in relazione ai livelli uniformi di

assistenza, e pertanto non può essere inferiore, alla fine dell'anno 2004, al 6 per cento del prodotto interno lordo.

33. 011. (ex 31. 043.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

(A.C. 1984 - Sezione 6)

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO VI

**STRUMENTI DI GESTIONE
DEL DEBITO PUBBLICO**

ART. 34.

(Finanza degli enti territoriali).

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei suddetti enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica

soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di *swap* per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO VI

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 34.

(Finanza degli enti territoriali).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

34. 1. (ex 32. 3) Soda, Grandi, Bielli.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai gruppi Democratici di Sin-

stra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Verdi - L'Ulivo, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Comunisti Italiani

34. 2. (ex 32. 9 e 32. 1.) Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Ciacente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grandi, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Sinscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

34. 3. (ex * 32. 18) Fioroni, Lusetti.

Sopprimere il comma 1.

34. 15. (ex * 32. 14) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine del monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica gli enti territoriali e le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata

Stato-regioni-città, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **34. 16.** (ex * 32. 13) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica gli enti territoriali e le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **34. 4.** (ex *32. 16 e 32. 23) Michele Ventura, Sereni, Mariotti, Maurandi, Pinotti, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi, Roberto Barbieri, Morgando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica gli enti territoriali e le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **34. 5.** (ex *32. 17) Intini, Villetti, Buemi, Albertini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica gli enti ter-

ritoriali e le regioni comunicano periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

* **34. 6.** (ex * 32. 19) Lusetti, Fioroni, Cusumano.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e delle regioni.

34. 7. (ex 32. 26) Sgobio, Pistone.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti e.

34. 14. (vedi 32. 6) Russo Spena, Giordano, Mascia.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-città ed autonomie locali *con le seguenti:* Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

* **34. 8.** (ex * 32. 20) Fioroni, Lusetti, Milana, Cusumano.

(Approvato)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-città ed autonomie locali *con le seguenti:* Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

* **34. 18.** (ex * 32. 12 e 32. 25) Osvaldo Napoli, Galvagno.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: contratti successivamente al 31 dicembre 1996.

34. 10. (ex 32. 21 e 32. 4) Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vernetti, Fioroni, Cusumano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: contratti successivamente al 31 dicembre 1996 *con le seguenti:* e di prestiti obbligazionari.

34. 11. (ex 32. 7 e 32. 2) Michele Ventura, Olivieri, Vianello, De Brasi, Tidei, Sereni, Abbondanzieri, Albertini, Albionetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grandi, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il tasso di interesse applicato ai mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti è ribassato di un punto percentuale rispetto al tasso vigente al 30 settembre 2001. Gli enti locali sono autorizzati alla rinegoziazione dei mutui contratti negli anni precedenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

34. 12. (ex 32. 5) Russo Spina, Giordano, Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate dal Governo, su

conforme parere della Conferenza Stato-regioni-città, ad integrazione di quelli iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero, in attuazione dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5.

* **34. 19.** (ex *32. 10) Osvaldo Napoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate dal Governo, su conforme parere della Conferenza unificata, ad integrazione di quelle iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero, in attuazione dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n.144, per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5.

* **34. 13.** (ex 32. 22) Fioroni, Lusetti, Vernetti, Cusumano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

34. 25. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Modifica del comma 2, dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, dopo le parole: « esclusi per l'acquisto di beni strumentali », sono aggiunte le seguenti: « ed altresì quelli concessi dalle regioni alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale o diversamente denominate (ex IACP), con finalità di tutela e di sostegno delle fasce più deboli di assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mediante l'abbattimento dei canoni di locazione. »

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

34. 01. (ex 10. 080.) Damiani, Illy, Maran.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Agevolazione per lavori pubblici).

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento per le operazioni e per i servizi dipendenti da contratti aventi per oggetto lavori pubblici, se affidati dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dagli enti pubblici, compresi quelli economici, dagli enti e dalle amministrazioni locali, dalle loro associazioni e consorzi, nonché dagli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Conseguentemente, all'articolo 50, Tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

34. 02. (ex 10. 081.) Damiani, Illy, Maran.

(A.C. 1984 - Sezione 7)

**ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 35.

(Riduzione del costo del debito pubblico).

1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, verrà attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6; per le annualità successive, l'importo massimo di titoli pubblici sarà determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attività di rimborso ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.

(Riduzione del costo del debito pubblico).

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sopprimere le parole da: tali emissioni fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

35. 1. Grandi.

(A.C. 1984 - Sezione 8)**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO VII****INTERVENTI IN MATERIA
DI LAVORO****ART. 36.***(Riduzione del costo del lavoro).*

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;

b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:

a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36
DEL DISEGNO DI LEGGE****CAPO VII****INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO****ART. 36.***(Riduzione del costo del lavoro).**Sopprimerlo.*

* **36. 1.** (ex * 33. 11.) Cento, Lion.

Sopprimerlo.

* **36. 2.** (ex * 33. 7.) Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 21.000;

2003: — 21.000;

2004: — 21.000.

36. 3. (ex 33. 23. *Nuova formulazione*). Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,09 punti percentuali a valere sul contributo per maternità.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

36. 4. (ex 33. 8.) Cordoni, Delbono.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 260 milioni annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

36. 6. (ex *33. 24.) Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 258.228.449,55 annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

* **36. 13.** (ex *33. 12.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 258.228.449,55 annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

* **36. 5.** (ex 33. 4.) Vernetti, Lettieri.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 258.228.449,55 annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

* **36. 8.** (ex * 33. 1.) Di Teodoro.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. La percentuale del 3 per cento del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è elevata al 5 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 258.228.449,55 annui, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

***36. 9.** (ex *33. 10.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Anna Maria Leone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. A decorrere dall'anno 2002 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Una quota pari a 0,30 punti percentuali del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è destinata ai fini di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 6.000;

2003: — 6.000;

2004: — 6.000.

****36. 10.** (ex *33. 18.) Santori, Campa, Di Teodoro, Fratta Pasini, Daniele Galli,

Gazzara, Perrotta, Ricciuti, Taborelli, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Crosetto, Zorzato, Mario Pepe.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2002 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1977, n. 146. Una quota pari a 0,30 punti percentuali del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è destinata ai fini di cui all'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 6.000;

2003: — 6.000;

2004: — 6.000.

****36.11.** (ex *33. 13.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2002 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. Una quota pari a 0,03 punti percentuali del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di lavoro agricolo per i propri operai è destinata ai fini di cui all'articolo 25, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 6.000;

2003: — 6.000;

2004: — 6.000.

36.12. (ex *33. 3.) Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è ridotto, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2002, di 1,5 punti percentuali ed è soppresso a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2003, con corrispondente pari aumento dei trasferimenti all'istituto nazionale per la previdenza sociale. Nei confronti dei settori per i quali le aliquote contributive per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare risultano inferiori, la soppressione ha effetto a decorrere dall'anno 2002. Con decorrenza dal 1° gennaio 2003 i benefici dell'assegno per il nucleo familiare sono estesi ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in misura pari agli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

36. 7. (ex 33. 5.) Morgando.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Sostegno al lavoro a prestazione). — 1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita IVA e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2002 e attraverso l'assorbimento di parte dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto, viene istituito, presso la gestione separata INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, modificata dalla citata legge n. 449 del 1997, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.

3. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione e cessione di diritti d'autore si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 2.582,28 euro.

4. Gli enti e gli istituti della pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta a collaborazione coordinata e continuativa con quelle svolte a tempo determinato.

5. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 47, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: « aventi per oggetto la prestazione di attività », sono aggiunte le seguenti: « che, pur avendo contenuto artistico e professionale, sono svolte ».

6. Ai lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997, n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale (almeno 2.000 km), è riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavo-

rativo. La detrazione di 1.239,5 euro annui per i contribuenti fino a 30.987,41 euro annui, è proporzionata al periodo di attività prestata.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 200.000;

2003: — 200.000;

2001: — 200.000.

36. 01. (ex *33. 04.) Buffo, Grandi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Sostegno al lavoro a prestazione). — 1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che risultano privi di partita IVA e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.

2. Con decorrenza 1° gennaio 2002 e attraverso l'assorbimento di parte dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto, viene istituito, presso la gestione separata INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, modificata dalla citata legge n. 449 del 1997, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,5 per cento e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività e alla fruibilità di prestazioni creditizie. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le parti sociali, sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.

3. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione e cessione di

diritti d'autore si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 2.582,28 euro.

4. Gli enti e gli istituti della pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta a collaborazione coordinata e continuativa con quelle svolte a tempo determinato.

5. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 47, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: « aventi per oggetto la prestazione di attività », sono aggiunte le seguenti: « che, pur avendo contenuto artistico e professionale, sono svolte ».

6. Ai lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997, n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale (almeno 2.000 km), è riconosciuta una ulteriore detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo. La detrazione di 1.239,5 euro annui per i contribuenti fino a 30.987,41 euro annui, è proporzionata al periodo di attività prestata.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 3, 6, 7, 8 e 9.

36. 02. (ex *33. 011.) Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. (Occupazione e solidarietà). — 1. Per coloro che siano titolari di un reddito annuo complessivo inferiore a 150.000 euro e che documentino di aver assunto, con qualsiasi contratto di lavoro concernente prestazioni di assistenza domiciliare a favore di ultrasettantacinquenni per un corrispettivo lordo mensile

di almeno 750 euro, soggetti di età compresa tra i 32 ed i 42 anni, iscritti nelle liste di collocamento delle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, da almeno tre anni, è detraibile dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50 per cento del corrispettivo lordo versato per ogni mese di lavoro fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con la deduzione prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

36. 05. (ex 33. 06.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari Miglietta.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. - 1. Il Governo, nell'ambito delle politiche per l'occupazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previo parere della Conferenza Stato-regioni, un decreto che autorizza, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, le Commissioni tripartite per l'impiego alla sperimentazione dell'innalzamento a 45 anni del limite massimo di età per la stipula di contratti di formazione e lavoro.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

36. 06. (ex 33. 07.) Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Di Gioia.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis. - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che entro un anno dal parto rientrano al lavoro o che intraprendono una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.

2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore per l'anno 2002 a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

36. 07. (ex 33. 0. 8.) Pennacchi, Innocenti.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Riduzione contributiva per le qualifiche basse).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e per un periodo di tre anni, alle imprese, con esclusione di quelle del settore agricolo, è concesso un contributo sotto forma capitaria con riferimento ai lavoratori oc-

cupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua inferiore a 16.268 euro.

2. Il contributo capitaro di cui al comma 1 è concesso nella misura annua di cui al comma 3 ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di 12, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

3. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 1 è pari a 542 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582 euro. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

4. A decorrere dalla medesima data e per il medesimo periodo di cui al comma 1, ai lavoratori occupati con esclusione di quelli agricoli che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore ad un importo pari alla somma di 16.268 euro è concesso il contributo sotto forma capitaria di cui al comma 5. Tale contributo è versato a ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro in quote mensili fino ad un massimo di 12, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato dovuto dal lavoratore medesimo alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS. Il medesimo datore di lavoro si rivale mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente versati all'INPS per conto del lavoratore.

5. La misura annua del contributo capitaro di cui al comma 4 è pari a lire 258 euro con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua non superiore a 13.428 euro. Con riferimento ai lavoratori occupati che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici su base annua superiore a 13.428 euro e inferiore a 16.268 euro il predetto contributo è ridotto di una misura percentuale pari al rapporto tra la differenza tra la retribuzione imponibile del lavoratore e la somma di 13.428 euro ed il valore di 2.582. Il contributo capitaro è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.080.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, fino a concorrenza degli importi, con il gettito derivante dall'articolo 50-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Disposizioni sulla carbon tax).

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'Orimulsion (NC 2714), nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri così come previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono determinati in misura almeno pari da determinare maggiori entrate rispettivamente per 1.240 milioni di euro, 1.340 milioni di euro e 1.450 milioni di euro.

36. 09. (ex 33. 09.) Innocenti, Pennacchi, Roberto Barbieri, Violante, Castagnetti, Cordoni, Rizzo, Lion, Morgando, Villetti.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Riduzione contributiva per le qualifiche basse).

1. Sulle maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro per le ore di lavoro notturno l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è dovuta nella misura del 13,81 per cento.

2. Sulle stesse maggiorazioni è dovuto altresì un ulteriore contributo del 4 per cento, che può essere destinato al finanziamento dei trattamenti pensionistici complementari, ove il lavoratore interessato vi aderisca, di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.

36. 03. (ex * 33. 03.) Di Teodoro.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

(Riduzione contributiva per le qualifiche basse).

1. I trattamenti di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002 nel limite di 5 milioni di euro.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

36. 011 (ex 33. 010.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Mereu.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

1. Al fine di sostenere l'occupazione per le agenzie turistiche di viaggio, è intro-

dotto, per l'anno 2002, lo sgravio totale della contribuzione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi, gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i titolari e familiari coadiutori iscritti alla gestione esercenti attività commerciali, di competenza dell'INPS per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

36. 010. (ex 33. 013.) Ruggeri.

(A.C. 1984 - Sezione 9)

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 39.

(Fondo investimenti).

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicate le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commis-

sioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

(Fondo investimenti).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo per gli investimenti iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non comprende gli stanziamenti per finanziare nuove infrastrutture di grande comunicazione che restano di competenza dell'ANAS.

39. 2. (ex 36. 13.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito di tali investimenti lo Stato è autorizzato, altresì, a concorrere, fino alla misura del 90 per cento, alla spesa ritenuta ammissibile per procedere alla sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riqualificazione, della viabilità provinciale con particolare riferimento alla viabilità trasferita in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed alla viabilità delle province il cui territorio è stato interessato dalle calamità naturali degli ultimi 5 anni.

39. 11. (ex 36. 11.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un elenco dettagliato degli investimenti autorizzati nell'ambito del fondo di cui al presente articolo, riguardante gli stanziamenti di competenza su base triennale, il costo totale e la

durata complessivi di ogni singolo intervento di investimento, è allegato allo stato di previsione di ciascun Ministero.

39. 3. (ex 36. 8.) Rocchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è allegato un elenco dettagliato degli interventi di investimento autorizzati dal fondo e i relativi stanziamenti di competenza su base triennale, nonché il costo e la durata complessivi di ogni singolo intervento.

39. 4. (ex 36. 12.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I provvedimenti di utilizzo del fondo di cui al comma 1 devono contenere la descrizione degli interventi, la ripartizione delle cifre utilizzate per ogni singola voce e i tempi di realizzazione.

39. 5. (ex 36. 15.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

39. 7. (36. 14.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate, su conforme parere della Conferenza unificata, ad integrazione di quelle iscritte nello stato di previsione di ciascun Ministero in attuazione dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per promuovere i processi di flessibilità e mobilità degli stanziamenti previsti dal comma 3 del medesimo articolo 5.

*** 39. 8.** (ex 36. 2.) Maurandi, Sereni, Mariotti, Pinotti, Michele Ventura, Abbonanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.